

LEGGE DI STABILITA' 2016: NUOVO LIMITE PER L'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO

Legge, 28/12/2015 n. 208 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. "Legge di Stabilità 2016" (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, prevede, a partire dall'anno 2016, numerose novità in merito al limite dell'utilizzo del denaro contante e ai pagamenti con carte di credito o debito.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE - ART. 1, COMMI DA 898 A 899

Con decorrenza 01.01.2016, il limite all'utilizzo del denaro contante è innalzato da € 999,99 sino a € 2.999,99. In particolare dal primo gennaio 2016 è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito postali o bancari al portatore o ancora titoli al portatore, in qualsiasi valuta, e a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a € 3.000,00 (e non più € 1.000,00). Superata questa somma, quindi, si rende necessaria, obbligatoriamente, la fruizione di strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito e gli assegni non trasferibili. A segnalare il mancato rispetto di tale normativa sono chiamati i soggetti destinatari della normativa "antiriciclaggio", di cui al D. Lgs. N. 231/2007, come ad esempio istituti bancari, ma anche professionisti, come avvocati, notai e commercialisti, che in caso di anomalia nei pagamenti sono tenuti ad effettuare apposita segnalazione alla Ragioneria generale dello Stato competente.

Un aspetto particolarmente importante, su cui spesso si fa confusione, è che il limite all'utilizzo del denaro contante viene assimilato al concetto di prelievo bancario.

Ai versamenti ed ai prelievi sul conto corrente non viene applicata la normativa sulla tracciabilità, che invece rimane soltanto per gli scambi di denaro effettuati tra soggetti diversi (nei rapporti con la banca il titolare del denaro rimane in ogni caso il correntista). L'istituto di credito può richiedere informazioni sull'utilizzo del denaro prelevato senza tuttavia poter rifiutare il prelievo, indipendentemente dalla somma, e a condizione che non superi 12.500 euro.

L'obbligo imposto dalla normativa sull'utilizzo del denaro contante, infatti, è circoscritto ai soli trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all'interno di una transazione. L'aspetto importante su cui porre attenzione è che le somme superiori a € 2.999,99 non potranno essere in alcun modo utilizzate per effettuare transazioni commerciali. In questi casi occorre utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.

La soglia massima per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dal "cambiavalute" si alza da 2.500 a 3.000 euro.

La nuova soglia dell'uso di contanti fino a € 2.999,99 riguarda le seguenti operazioni:

- i pagamenti delle tasse, quelli del bollo auto, o delle cartelle Equitalia, i pagamenti che risultano dovuti per legge, come ad esempio l'assicurazione obbligatoria sulle auto;
- il pagamento degli stipendi per i dipendenti del settore privato;
- in un contratto che implica un corrispettivo che supera il tetto dei 3mila euro, in cui sia stato stabilito il pagamento rateale, ogni rata potrà essere pagata in denaro cash a

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

condizione che l'importo non ecceda i 2.999,99 euro. Al fine di evitare che simili accordi diventino strumenti di elusione al divieto di utilizzo del contante, si richiede che:

1. Il pagamento rateale debba essere congenito alla natura del contratto in oggetto;
 2. Venga conservata, per ogni singolo versamento, la disposizione scritta delle parti contraenti in merito a corresponsione e ad accettazione del pagamento. Se non si rispetta questa condizione, quindi, venendo meno l'accordo scritto tra le parti, pagare a rate una sola prestazione di valore complessivo superiore ai 3mila euro non è un'operazione che può essere effettuata utilizzando contanti.
- le donazioni o gli scambi di denaro che avvengono tra parenti o amici;
 - pagamenti degli affitti: l'inquilino avrà la possibilità di pagare in una sola volta gli importi che vanno fino a € 2.999,99, richiedendo la ricevuta a quietanza del pagamento. Qualora, poi, dovessero esserci degli arretrati versati in una sola tornata si potrà superare la predetta soglia solo se il locatore consegna una ricevuta di pagamento diversa per ciascuna singola mensilità; se, contrariamente, si offre una sola ricevuta, diventa necessario effettuare il pagamento utilizzando strumenti tracciabili quando l'importo complessivo dei canoni eccede i 3mila euro;

La soglia dell'uso di contanti fino a € 999,99 rimane confermata per le seguenti operazioni:

- il pagamento degli stipendi per i dipendenti del settore pubblico;
- money transfer;
- trasferibilità degli assegni. Quelli bancari e postali, difatti potranno ancora essere emessi privi di clausola di intrasferibilità per gli importi che non superano gli € 1.000; mentre per importi superiori l'assegno dovrà indicare la dicitura "non trasferibile". La nuova normativa, quindi, non ha modificato in alcun modo la legge sulla trasferibilità degli assegni (art. 49, comma 5 del D. Lgs. 231/07) rimanendo per questi ultimi l'obbligo di indicare nome, ragione sociale de beneficiario e clausola di non trasferibilità, come detto, a partire da 1.000 euro;
- i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dalla pubblica amministrazione devono essere necessariamente effettuati tramite bonifico in conto corrente quando l'importo della prestazione supera i 999,99 euro. In aggiunta, quindi, alla retribuzioni anche i compensi per attività professionali e non e le pensioni devono sempre essere effettuati utilizzando il canale telematico e la tracciabilità dell'operazione;

Per il mancato rispetto dei predetti limiti è prevista una sanzione compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo che è stato corrisposto, con una penalità che non può comunque essere più bassa di 3mila euro. Non è stato inoltre previsto alcuno sconto per quanto riguarda le violazioni commesse precedentemente alla data del 1° gennaio 2016. Rimane comunque ferma la possibilità dell'oblazione.

PROFESSIONISTI E POS - ART. 1, COMMA 900

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche i professionisti, erano tenuti, in base all'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a € 30,00. La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 900, interviene andando a modificare questa disciplina, nel modo seguente:

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- impone ai suddetti soggetti e, quindi, anche ai professionisti l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
- elimina qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a € 30,00.

Bisognerà però aspettare un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia che dovrebbe essere emanato entro il 1° febbraio 2016 per capire quali saranno in dettaglio le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni pecuniarie per coloro che non installeranno i Pos. L'obiettivo dell'esecutivo è infatti quello di fare in modo che finalmente grazie all'introduzione di tali sanzioni, professionisti ed esercenti di pubblici servizi provvedano ad installare i Pos, venendo incontro alle richieste dei clienti. Il provvedimento dovrebbe contenere, in recepimento della direttiva europea (Regolamento UE 751/2015) anche delle regole per fissare un tetto massimo delle commissioni interbancarie da applicare ai pagamenti elettronici. Le commissioni applicate dalle banche dovranno sempre essere proporzionate ai costi del servizio erogato: i tetti fissati potrebbero essere dello 0,2% per i pagamenti via bancomat e pari allo 0,3% del valore dell'operazione per le carte di credito.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it